

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Depositato in CONSOB in data 10 ottobre 2014 e valido a decorrere dal 13 ottobre 2014

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA
DELLE QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE
FONDO BNP PARIBAS FUTURE BUILDING**

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del fondo

Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia	Data di fine commercializzazione in Italia
EUR	13 OTTOBRE 2014	30 GENNAIO 2015

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

Soggetti Collocatori

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("Soggetto Collocatore") è il soggetto incaricato della commercializzazione del Fondo in Italia. Esso opera in qualità di Ente Mandatario. L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le quote del Fondo è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, sul sito internet www.bnpparibas-ip.it e al Numero Verde 800-900.900.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee, nonché i Soggetti Collocatori che operano in qualità di Ente Mandatario.

Soggetto incaricato dei pagamenti / Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano, sede legale e amministrativa principale sita in Milano - 20123 - Via Ansperto, n° 5.

Al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in conformità alla normativa applicabile e sulla base di apposita convenzione con la Società di Gestione, è assegnato anche il ruolo di soggetto che cura i rapporti con gli investitori ("Soggetto che cura l'offerta in Italia"). In particolare: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso ricevute dal Soggetto Collocatore, che, in forza del mandato, trasmettono in forma aggregata in proprio nome alla società di gestione del Fondo o ad altro soggetto da essa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante; (ii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle quote; (iii) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (iv) agisce quale sostituto di imposta.

In coordinamento con il Soggetto Collocatore e su incarico della Società di Gestione, BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., con sede legale e amministrativa principale sita in 20122 Milano, Corso Italia n. 15, svolge l'attività di ricezione ed esame dei reclami degli investitori.

Banca Depositaria

La Banca Depositaria è BNP Paribas Securities Services, Società in Accomandita per Azioni con sede legale in 3, rue d'Antin - 75002 Parigi (FRANCIA) ed indirizzo postale in 9, Grands Moulins de Pantin, rue du Débarcadère - 93500 PANTIN.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso

Per investire nel Fondo è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, l'efficacia della sottoscrizione è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Le richieste di investimento aggiuntivo e rimborso delle quote devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Nelle richieste di rimborso è necessario inoltre indicare il numero delle quote da rimborsare e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto.

Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e dal Modulo di sottoscrizione con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della documentazione d'offerta che è disponibile sul sito internet www.bnpparibas-ip.it.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, se successivo, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento.

Le quote sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale l'Agente per i Trasferimenti riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini previsti dal Prospetto (c.d. "cut-off time").

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione con le seguenti informazioni:

- conferma di sottoscrizione: indicazione del Comparto/Fondo/Classe sottoscritti; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione, il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il prezzo di emissione; il numero di quote emesse; il Soggetto Collocatore.
- conferma del rimborso: indicazione del Comparto/Fondo/Classe rimborsati; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il numero delle quote rimborsate; il prezzo di rimborso; l'importo lordo nella divisa di riferimento; gli oneri e le imposte applicate; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato; il Soggetto Collocatore.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale.

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle quote del Fondo può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/(Banca telefonica), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "a distanza" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto via Internet/Telefono in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KIID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito internet www.bnpparibas-ip.it.

I soggetti che hanno attivato servizi per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza e i loro indirizzi internet sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto Incaricato dei pagamenti e le sue Filiali. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206.

Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.

L'utilizzo di Internet/Telefono non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet/Telefono non comporta variazioni degli oneri. Le operazioni di passaggio tra Comparti possono essere effettuate anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o Telefono). In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle quote emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. Nel caso di sottoscrizione di quote del Fondo mediante tecniche di comunicazione a distanza il pagamento del controvalore avverrà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o addebito sul c/c del Sottoscrittore. Le domande di rimborso possono essere trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del Sottoscrittore, la lettera di conferma delle avvenute operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi) può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati agli investitori in Italia

Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni e rimborsi del Fondo in Italia.

Commissione massima di sottoscrizione	2,50%
Commissione di rimborso	Non prevista
Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti	Commissioni di intermediazione per operazioni di sottoscrizione/rimborso: non previste

Gli investitori, in sede di sottoscrizione o di rimborso, saranno informati dal Soggetto Collocatore sulle specifiche commissioni, costi ed oneri dovuti applicate all'operazione entro i suddetti limiti.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Qui di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte ai Soggetti Collocatori per la commercializzazione in Italia delle quote del Fondo.

Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Collocatore, a sua discrezione, può riconoscere ai sottoscrittori agevolazioni finanziarie sotto forma di riduzioni delle commissioni di sottoscrizione fino ad un massimo del 100%. Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il relativo soggetto collocatore. Nel caso di sottoscrizioni o rimborsi per i dipendenti (ad esclusione di promotori ed agenti) del Gruppo BNP Paribas non sarà addebitata la commissione di intermediazione prevista a favore del soggetto incaricato dei pagamenti BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

I rendiconti periodici, il Prospetto, il KIID (in lingua italiana) e il Regolamento relativi al Fondo, nonché gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione sono diffusi in Italia mediante pubblicazione sul sito internet www.bnpparibas-ip.it.

I documenti di cui sopra sono inoltre inviati tempestivamente e gratuitamente al domicilio degli investitori che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentono al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle quote del Fondo (calcolato con la periodicità indicata dal Prospetto) è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, esclusivamente sul sito internet www.bnpparibas-ip.it. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Francia è pubblicato in Italia sul quotidiano «Il Giornale».

Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dall'investimento dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento.

La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto.

A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote/azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario.

È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione.

A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.